# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

(N. 142-B)

# DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 22 maggio 1969 modificato dalla 7ª Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 1º ottobre 1969 (V. Stampato n. **1513**)

presentato dal Ministro della Difesa (GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro (COLOMBO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 ottobre 1969

Rivalutazione dei compensi per alloggi forniti dai Comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza

# **DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

La tabella A annessa al regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai Comuni, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 374, e successive modificazioni, relativa alle tariffe dei compensi per gli alloggi dovuti dai Comuni agli ufficiali ed alle truppe

# **DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

# LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

di passaggio o in precaria residenza, è sostituita dalla seguente:

| Gradi e qualità  | Alloggi<br>spettanti                         | Compensi<br>giornalieri |            |
|--|--|-------------------------|------------|
| Ufficiali:   |  |                         |            |
| Ufficiali generali   | due camere                                   | L.                      | 1.000      |
| Ufficiali superiori compresi i primi capitani<br>Ufficiali inferiori                         | una camera<br>una camera                     | »<br>»                  | 600<br>400 |
| Sottufficiali:   |  |                         |            |
| Marescialli<br>Sottufficiali di grado inferiore a maresciallo                                | una camera ogni due                          | <b>»</b>                | 300        |
| per ogni persona   | con letto e lume                             | · »                     | 100        |
| Truppa:  |  |                         |            |
| Graduati e soldati per ogni persona<br>Per ogni sottufficiale, caporale o soldato            | con letto e lume<br>in locale vuoto senza    | · <b>»</b>              | 50         |
|  | altra fornitura                              | »                       | 15         |
| Quadrupedi:  |  |                         |            |
| Cavalli degli ufficiali e della truppa per ogni capo   | in scuderia con pa-<br>glia, lume e attrezzi |                         |            |
|  | da stalla<br>in locali vuoti senza           | »                       | 80         |
|  | altra fornitura                              | <b>»</b>                | 15         |
| Locali per uso ufficio, infermerie, magazzini, auto<br>per ogni metro quadrato di superficie | orimesse ed officine,                        | <b>»</b>                | 7          |

# Art. 2.

Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a variale le tariffe stabilite nella tabella di cui all'articolo precedente con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia e sentito il parere del Consiglio di Stato.

### Art. 2.

Identico.

# LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

La variazione delle tariffe potrà essere adottata, in riferimento all'indice ufficiale dei prezzi dei fitti, subordinatamente ad una percentuale in variazione all'indice stesso non inferiore al 20 per cento.

## Art. 3.

La legge 25 maggio 1954, n. 329, è abrogata.

#### Art. 4.

Alla maggiore spesa annua di lire 30 milioni derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con i normali stanziamenti del capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1968 e capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

#### Art. 3.

Identico.

#### Art. 4.

Alla maggiore spesa annua di lire 30 milioni derivante dalla presente legge si fa fronte con i normali stanziamenti del capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.